

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI  
VINCOLO PAESAGGISTICO  
ANNI 2020-2022**

L'anno ---- il giorno del mese .....di presso la sede assembleare della Comunità Montana Valli del Verbano

**TRA**

1. La Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del Presidente domiciliato per la sua carica in Via Asmara 56 a Luino (VA), in quale interviene nel presente atto in forza della Delibera Assembleare n. ....;
2. Il Comune di Casalzuigno in persona del Sindaco DANILO DE ROCCHI domiciliato per la sua carica presso il Municipio di Casalzuigno (VA), in quale interviene nel presente atto in forza della delibera C.C. n. 47 del 18/12/2019;
3. Il Comune di Ferrera di Varese in persona del Sindaco MARINA SALARDI, domiciliata per la sua carica presso il Municipio di Ferrera di Varese (VA), in quale interviene nel presente atto in forza della delibera C.C. n. 31 del 18/12/2019;
4. Il Comune di Rancio Valcuvia in persona del Sindaco SIMONE ELIGIO CASTOLDI, domiciliato per la sua carica presso il Municipio di Rancio Valcuvia (VA), in quale interviene nel presente atto in forza della delibera C.C. n. 2 del 27/01/2020

**PREMESSO CHE**

- la legge regionale n. 12/2005,
  - art. 80 “ripartizione delle funzioni amministrative” prevede che le funzioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per l’irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del d.lgs. 42/2004 sono esercitate dai comuni ad eccezione di quanto previsto dai commi 3, 4, 5,6 e 7 del medesimo articolo 80 ;
  - art. 81 “istituzione della commissione per il paesaggio”, prevede che ogni ente locale titolare di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, istituisce e disciplina, con apposito regolamento, una commissione per il paesaggio composta da soggetti aventi particolare e qualificata esperienza nella tutela paesaggistica ambientale;
  - art. 83 “Sanzioni amministrative a tutela del paesaggio ” prevede che applicazione della sanzione pecuniaria, prevista dall’articolo 167 del D.Lgs. 42/2004, in alternativa alla rimessione in pristino, è obbligatoria anche nell’ipotesi di assenza di danno ambientale e, in tal caso, deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura

non inferiore a all'ottanta per cento del costo teorico di realizzazione delle opere e/o lavori abusivi desumibile dal relativo computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, in ogni caso, con la sanzione minima di cinquecento euro

- con Delibera di Giunta Regionale del 22 dicembre 2011 n. 2727 venivano approvati i criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale Il marzo 2005 n. 12- e contestualmente revocata la D.G.R. 2121/2006;
- il Piano Territoriale Regionale in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (Dlgs.n.42/2004) e che l'art 39 delle norme tecniche del PTR che prevede che il responsabile del procedimento dell'amministrazione comunale può avvalersi del parere della commissione per il paesaggio ai fini dell'espressione del giudizio di impatto paesistico di opere che possono superare la soglia di rilevanza ammessa.

**CONSIDERATO che:**

- i piccoli comuni hanno difficoltà a dotarsi di nuove strutture tecniche adeguate;
- detti comuni sono enti limitrofi tra loro e appartenenti al medesimo ambito o alla stessa unità di paesaggio e interessati da analoghe finalità di salvaguardia e valorizzazione di specifici sistemi di rilevanza paesaggistica sovralocale;
- la Comunità Montana Valli del Verbano ha svolto in passato funzione di ente capofila per la gestione associata delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico costituendo al proprio interno una Struttura Tecnica per la gestione associata del suddetto vincolo;

**DATO ATTO** che la forma associata prescelta per l'esercizio delle funzioni in materia di vincolo paesaggistico è quella della convenzione ex art. 30 D.Lgs.267/2000

**VISTI:**

- l'art 9, comma 3, della L.R. n. 19/2008 che prevede la possibilità, per le Comunità Montane di gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni;
- il D.Lgs n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- la L.R. 12/2005 e s.m.i.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 – Finalità**

La presente convenzione ha come finalità quella di consentire ai comuni aderenti di gestire in forma associata le funzioni amministrative connesse ai vincoli paesaggistici e propedeutiche all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica delegando, nel contempo, la Comunità Montana di Valli del Verbano alla istituzione della Commissione Sovracomunale per il Paesaggio, alla individuazione e nomina dei membri della Commissione per il Paesaggio e alla individuazione della Struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di svolgere l'istruttoria tecnico-amministrativa, il tutto per consentire non solo una maggiore efficacia amministrativa ma, soprattutto, una più idonea ed efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del "paesaggio" locale, garantendo sinergie e coerenze di maggior respiro non facilmente perseguibili tramite una politica di tutela limitata entro i confini amministrativi comunali.

## **Art. 2 –Attività di competenza della Comunità Montana**

1. La Comunità Montana provvede, mediante una Struttura Tecnica, all'organizzazione, coordinamento, direzione e gestione operativa della procedura di autorizzazione compresa l'adozione dei provvedimenti finali dei procedimenti istruttori ed endoprocedimentali, ai sensi della legge regionale n. 12/2005, art. 80 delle funzioni tecnico-amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, dell'art 39 del Piano Territoriale Regionale e degli artt. n. 146, 149, 159 e 167 del D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e s.m.i.;
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui sopra la Struttura tecnica provvederà a raccordarsi con tutti gli altri uffici e/o servizi titolari di compiti decisori connessi con la gestione dei vincoli anche attraverso la convocazione di conferenze di servizi.
3. All'Ente capofila compete la nomina della Commissione paesaggio ai sensi dell'art 146 del D.lgs 42/2004 e art 81 della LR 12/2005. La Commissione Paesaggistica ai sensi del vigente Regolamento per l'istituzione e la disciplina della Commissione per il Paesaggio secondo i criteri individuati con DGR 6 agosto 2008 n. 8/7977 è composta da cinque membri esperti;

## **Art. 3 - Attività di competenza dei Comuni**

1. Restano in capo ai singoli Comuni:
  - la raccolta delle domande/pratiche da inviare alla Struttura tecnica della Comunità Montana;
  - la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione ai fini del vincolo;
  - tutte le competenze e responsabilità previste in materia per quanto attiene la preliminare verifica della conformità urbanistica.
  - Le competenze di sorveglianza in merito all'attuazione di quanto prescritto con l'autorizzazione paesaggistica/accertamento compatibilità paesaggistica/rimessione in pristino
2. I Comuni devono comunque nominare un proprio referente tecnico che svolge le funzioni di collegamento fra la struttura interna del Comune e la Struttura tecnica. Il referente dovrà mettere a

disposizione della Comunità Montana i materiali di fonte comunale (modulistica, regolamenti, piani, ecc.) necessari all'attività della Struttura tecnica, nonché comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

3. I Comuni accettano la Commissione Paesaggio così come individuata dalla Comunità Montana e si impegnano a rispettare i tempi e le modalità di comunicazione previste dal procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

#### **Art. 4- Regole di organizzazione e funzionamento della Struttura tecnica**

1. Alla Struttura tecnica cui sono attribuite le seguenti funzioni:

- responsabilità di verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione e compatibilità paesaggistica;
- acquisizione del parere della Commissione per il Paesaggio;
- trasmissione alla Soprintendenza Territorialmente competente dei documenti unitamente alla documentazione prevista dall'art.146 comma 7 e dall'art 167 comma 5 del D.lgsvo 42/2004 e s.m.i.
- emissione provvedimento finale

2. La responsabilità di gestione della Struttura tecnica è affidata al Responsabile nominato con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana. Detto dipendente, pertanto, è riconosciuto quale "Responsabile della Struttura tecnica" e allo stesso competono tutte le funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano al suddetto servizio.

3. La sede in cui opera la Struttura tecnica è la Comunità Montana Valli del Verbano.

#### **Art. 5 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie**

1. Le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attività oggetto della presente convenzione, derivano da eventuali trasferimenti a titolo di contributi ottenuti dalla Regione ed altri Enti, nonché dalle risorse proprie di bilancio degli enti associati.

2. L'Ente capofila provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione del servizio ed al recupero, con cadenza annuale, delle somme dovute dagli enti convenzionati.

3. Il contributo annuo dovuto dai Comuni sarà determinato tenendo conto delle spese di personale impiegato secondo i seguenti criteri:

- un operatore qualifica D3 part time (8 ore settimana)

Gli enti associati si impegnano con la presente convenzione, a stanziare nei propri bilanci di previsione, le somme di propria competenza, tenuto conto delle previsioni di spesa annuale;

#### **Art. 6 - Criteri di ripartizione**

1. Il costo totale per il funzionamento della Struttura tecnica è così ripartito:

- 50 % a carico della Comunità Montana;
- 50 % a carico dei Comuni.

La quota a carico dei Comuni sarà ripartita in quote proporzionali al numero dei residenti così come risultanti al 31 dicembre di ogni anno (1,3 euro ad abitante);

2. Al fine di limitare i costi a carico dei Comuni o attivare ulteriori servizi accessori la Comunità Montana potrà, con proprie ulteriori risorse, contribuire alla copertura dei costi di investimento e di gestione.

#### **Art. 7 - Decorrenza e durata della convenzione - Recesso – Scioglimento**

La presente convenzione ha validità triennale dal 01/01/2020 al 31/12/2022 ed è rinnovabile, con atto espresso dei singoli enti.

Le attività della Struttura tecnica avranno decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto regionale di idoneità all'esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica convenzionate.

Ciascun comune aderente potrà recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da notificare alla Comunità Montana tre mesi prima del termine di ogni esercizio finanziario a mezzo raccomandata A.R.

L'Ente, in caso di recesso, rimane obbligato per gli impegni finanziari relativi all'anno di competenza. La presente convenzione potrà essere sciolta, in qualunque momento, su richiesta della metà più uno degli Enti convenzionati mediante atto deliberativo dei rispettivi Organi di indirizzo politico che dovranno riportare la medesima data di scioglimento.

Gli atti deliberativi predetti dovranno essere notificati alla Comunità Montana ed a tutti gli Enti aderenti almeno sei mesi prima dalla data di scadenza.

#### **Art. 8 – Piattaforme Telematiche**

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i Comuni rendono accessibili e fruibili alla Comunità Montana le banche dati di cui sono titolari, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali oggetto della presente convenzione.

Le modalità di accesso potranno essere telematiche, anche attraverso i sistemi che sono messi a disposizione dalla Comunità Montana stessa, mediante:

4. il DHW (piattaforma GIT) e il WEBGIS ove risiedono i dati territoriali
5. in soluzione di "Trasferimento di File" in modalità FTP,
6. in cloud mediante il portale [www.office.vallidelverbano.va.it](http://www.office.vallidelverbano.va.it).

L'accesso alle piattaforme è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati.

#### **Art. 9- Trattamento dati**

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, alla stessa si applica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e il GDPR (Regolamento UE 2016/679), secondo le indicazioni fornite dal DPO di ogni ente convenzionato.

I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

La Comunità montana e le Amministrazioni aderenti alla presente convenzione sono contitolari del trattamento dei dati del servizio e si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, citato nelle premesse, nonché della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti si impegnano:

- a che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi alla gestione dei servizi;
- ad assicurare e mantenere le misure tecniche, di sicurezza ed organizzative di cui all'art.5 del Regolamento Europeo 27.04.2016 n. 679 G.D.P.R. (Regolamento Generale Protezione Dati), al fine di garantire che i trattamenti dei dati personali raccolti o meno in banche dati automatizzate o cartacee siano effettuati in conformità al Regolamento stesso;
- a disciplinare nei rispettivi Registri dei trattamenti le responsabilità di ciascun Titolare in merito all'osservanza degli obblighi e delle modalità del trattamento dei dati, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt.13 e 14 del G.D.P.R. ;
- a comunicare e pubblicare il nominativo del Responsabile della protezione dei dati, DPO nominato ai sensi degli articoli 37, 38 e 39 del G.D.P.R.

#### **Art. 10- Disposizioni di rinvio**

1. Per tutto quant'altro non previsto nella presente convenzione, potrà rinviarsi alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dai Consigli Comunali soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente
3. Eventuali modifiche territoriali, dovute alla adesione di nuovi Comuni o al recesso, non comportano modifiche alla presente convenzione;
4. Modifiche normative al D.Lgs n. 42/2004 e alla L.R. 12/2005 e smi saranno recepite integralmente per l'attuazione di quanto stabilito dalla presente convenzione.

#### **Art. 11 - Esenzioni per bollo e registrazione**

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 tabella allegata al DPR 131/86 ed è esente da bollo, come da tab. allegato "b", articolo 16 del DPR 26.10.1972 n. 642.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

- Comunità Montana Valli del Verbano .....
  
- Comune di Casalzuigno .....
  
- Comune di Ferrera di Varese .....
  
- Comune di Rancio Valcuvia .....